



COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA
PROVINCIA DI CHIETI
Originale Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del

18.01.2013

n° 3

OGGETTO: approvazione regolamento di polizia mortuaria ed in materia funeraria -

L'anno duemilatredici, il giorno **18** del mese di gennaio, alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati in sessione straordinaria – urgente ed in seduta pubblica di 1^a convocazione i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

- 1 Liberatore Pierino
- 2 Abbaterusso Franco
- 3 Carpineta Ciro
- 4 De Felice Alessandro
- 5 Del Peschio Antonio
- 6 Iamunno Francesco
- 7 Musilli Angelo
- 8 Del Peschio Danielle Rose
- 9 Marchetti Adolfo
- 10 Rucci Stefano

<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
7	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Nicola Di Francesco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Liberatore Pierino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934;

Visto il DPR n. 285 del 10.09.1990 con il quale è stato approvato il regolamento nazionale di polizia mortuaria;

Vista la legge regionale n. 41 del 10.08.2012 con la quale la Regione Abruzzo ha dettato norme in materia funeraria e di polizia mortuaria;

Visto l'art. 6 della legge regionale n. 41/2012 che impone ai Comuni di esercitare, in forma singola od associata, le funzioni ad essi conferite dalla normativa statale e regionale attraverso l'adozione di apposito regolamento;

Ravvisata la necessità di dovere adeguarsi alla suddetta legge approvando il regolamento comunale in materia funeraria e di polizia mortuaria;

Visto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TU n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi in modo palese;

DELIBERA

Di approvare il regolamento di polizia mortuaria ed in materia funeraria, allegato alla presente sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale, per tutte le ragioni indicate in narrativa;

Di stabilire che con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia funeraria e di polizia mortuaria.

COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA
Provincia di Chieti

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Legge Regione Abruzzo 10.8.2012 n° 41

Approvato con deliberazione C.C. n° _____ del _____

INDICE

CAPITOLO 1°

Articoli da 1 a 4 Finalità, oggetto e competenze – Norme in materia di Cimiteri - Funzioni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale – Norme di Polizia Mortuaria - Organizzazione delle attività di medicina necroscopica.

CAPITOLO 2°

Articoli da 5 a 16 Denuncia e accertamento delle morti - Periodo di osservazione dei cadaveri. – Deposito - Obitorio.

CAPITOLO 3°

Articoli da 17 a 25 Camera Mortuaria. Autopsia e trattamento per la conservazione del cadavere. Strutture per il commiato e Casa Funeraria.

CAPITOLO 4°

Articoli da 26 a 35 Trasporto dei cadaveri.

CAPITOLO 5°

Articolo 36 Diritto alla sepoltura e disposizioni preliminari.

CAPITOLO 6°

Articoli da 37 a 55 Sepolture comuni e private - Inumazioni - Tumulazioni - Cremazione – Consegna e destinazione delle ceneri - Dispersioni delle ceneri.

CAPITOLO 7°

Articoli da 56 a 62 Esumazione ed Estumulazione.

CAPITOLO 8°

Articoli da 63 a 70 Sepolture private - Concessioni.

CAPITOLO 9°

Articoli da 71 a 74 Loculi comunali.

CAPITOLO 10°

Articoli da 75 a 78 Disposizioni comuni alle varie concessioni

CAPITOLO 11°

Articoli da 79 a 88 Progettazione lavori.

CAPITOLO 12°

Articoli da 89 a 96 Autorizzazione esecuzione lavori cimiteriali.

CAPITOLO 13°

Articoli da 97 a 106 Polizia Cimitero.

CAPITOLO 14°

Articolo 107 Gestione dei Rifiuti

CAPITOLO 15°

Articoli da 108 a 125 Personale del Cimitero e sue attribuzioni.

CAPITOLO 16°

Articolo 126 Norma finale

CAPITOLO 1°

ART. 1

FINALITÀ, OGGETTO E COMPETENZE

Il presente regolamento disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali nell'ambito del territorio del Comune di Pietraferrazzana ed è stato redatto in osservanza delle seguenti disposizioni legislative:

- ❖ Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n° 1265;
- ❖ D.P.R. 10/9/1990 n° 285;
- ❖ Circolare applicativa "Ministero della Sanità 24.6.1993 n° 24";
- ❖ Legge 30.3.2001 n° 130;
- ❖ D.P.R. 15.7.2003 n° 254;
- ❖ Legge Regionale 10.8.2012 n° 41.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge.

ART. 2

NORME IN MATERIA DI CIMITERI

Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori.

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27.7.1934 n° 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:

- a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
- b) l'eventuale necessità di ampliamento;
- c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
- d) il rispetto delle attività di culto.

In ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;
- e) un cinerario comune.

In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

- a) loculi per la tumulazione di feretri;
- b) celle per la conservazione di cassette ossario;
- c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
- d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la

collocazione in altra sepoltura.

Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

ART. 3

FUNZIONI E GESTIONE DEI SERVIZI IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale il Comune, in forma singola o associata, esercita le funzioni ad esso conferito in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso il presente regolamento di polizia mortuaria, contenente:

- a) l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle strutture per il commiato e delle case funerarie;
- b) i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
- d) la disciplina delle attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
- e) le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
- f) le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, nel rispetto dei principi di equità e di decoro.

I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti l'attività funebre, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale.

Il Comune, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia, provvede:

- a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento.
- a garantire le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 della L.R. n° 41/2012 e delle case funerarie di cui all'art. 37 della medesima legge.
- ad individuare negli strumenti urbanistici le aree idonee per la realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie.
- a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti dell'attività da svolgere.
- ad autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.
- ad assicurare il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari fermo restando l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa.
- ad assicurare il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

ART. 4

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

Rientrano nelle competenze della ASL - Servizio di Medicina Legale - le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di

espletamento dell'attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall'ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l'accertamento.

La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

Tutte le funzioni attribuite al "coordinatore sanitario" della ASL nel decreto del Presidente della Repubblica n° 285/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del D.P.R. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo.

CAPITOLO 2°

DENUNCIA E ACCERTAMENTO DELLE MORTI - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - DEPOSITO - OBITORIO

ART. 5

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi contenute nel titolo VII del R.D. 9 luglio 1939 n° 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964 n° 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 8.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal comune dove è avvenuto il decesso all'azienda sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una A.S.L. diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'azienda sanitaria locale di residenza.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

A cura del Comune, presso l'Ufficio Anagrafe - Stato Civile, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

ART. 6

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 5 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285.

ART. 7

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 8

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 del R.D. 1238/1939.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 e, comunque non dopo le 30 ore.

ART. 9

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL.

Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

ART. 10

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9/7/1939 n° 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. precedente.

ART. 11

Per i nati morti, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 74 del R.D. 9/7/1939 n° 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'azienda sanitaria locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'azienda sanitaria locale accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 12

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 644, e successive modificazioni.

ART. 13

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 9.

ART. 14

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL il Sindaco può ridurre il periodo di

osservazione a meno di 24 ore.

ART. 15

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 16

Il Comune dovrà disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- d) Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
- e) La sala predetta adibita ad obitorio, assolverà anche le seguenti funzioni:
- f) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- g) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione della autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- h) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

CAPITOLO 3°

CAMERA MORTUARIA

AUTOPSIA E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 17

La camera mortuaria del locale cimitero comunale dovrà essere adeguata alle caratteristiche statiche ed ubicative previste negli artt. 64 e 65 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

In attesa della realizzazione della sala di osservazione-obitorio prevista dal precedente art. 16, funziona come tale la camera mortuaria.

Nella camera mortuaria sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite.

Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare 5 giorni; decorso tale periodo la salma sarà inumata d'Ufficio nel Campo Comune in modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.

ART. 18

Nella sala incisoria del Cimitero sono effettuate le autopsie ordinate dal responsabile dell'Unità Operativa A.S.L. ovvero, richieste da istituti scientifici o da privati con l'osservanza delle norme vigenti.

Nello stesso locale possono essere eseguite le pratiche conservative delle salme, su istanza degli interessati, e previa autorizzazione di cui al successivo art. 19.

ART. 19

Per procedere all'autopsia, all'imbalsamazione od altra operazione sul cadavere, è indispensabile il permesso dell'autorità comunale; è fatta eccezione solo per autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria ex art. 16 della disposizione di attuazione del Codice di procedura Penale, di cui al R.D. n° 602/1931.

ART. 20

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL

interessate per le eventuale rettifica alla scheda di morte di cui all'art. 5. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvate con R.D. n° 1265/1934, e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 38 del DPR n° 295 del 10/9/1990.

Quando nel corso di cui una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 21

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con la indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 22

L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1984 n. 185, in quanto applicabili.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n° 265/1990 è eseguito dal Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8, 9, e 10 del predetto DPR n° 295/1990.

ART. 23

I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 8.

ART. 24

La camera mortuaria, la sala per autopsie-obitorio-deposito per osservazioni risponderanno alle caratteristiche statiche, ubicative e tecniche prescritte nel D.P.R. 10/9/1990 n° 285.

ART. 25

STRUTTURE PER IL COMMIATO E CASA FUNERARIA

Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto, per la custodia e l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.

Le stesse strutture devono essere collocate in aree idonee individuate dal Comune negli strumenti urbanistici.

Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatocosmesi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

Le strutture di cui al comma precedente sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

L'autorizzazione all'apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul

funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie delle strutture per il commiato.

L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

Per l'esercizio delle attività di cui al precedente comma, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Le case funerarie devono essere collocate in aree idonee individuate dal Comune negli strumenti urbanistici.

CAPITOLO 4°

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 26

Il trasporto delle salme è a pagamento, secondo le tariffe stabilite dall'autorità comunale quando vengono richiesti dalla famiglia servizi o trattamenti speciali. Negli altri casi esso è a carico del comune. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'A.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 27

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 28

Un apposito registro, dal quale risulta la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro funebre in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione -obitorio od alla camera mortuaria del cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi dei mezzi speciali di trasporto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a) del DPR n° 285/1990, ed art. 26 del presente regolamento.

Nei casi previsti dall'art. 16 - comma I - lettera a) soprarichiamato, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato da questo Comune e con diritto di privativa, per il trasporto che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, si potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto che il trasporto di cadaveri da questo Comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso avvenga con gli automezzi di cui al presente articolo, questo Comune, inteso sia come partenza che come arrivo, potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 29

Le autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente,

da idoneo materiale impermeabile, facilmente sanificabile e disinfettabile, e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

Le rimesse devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilità e devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri.

L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito.

Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente alla ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3, un'autocertificazione sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti previsti e sul permanere del luogo di abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneità.

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

ART. 30

Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 D.P.R. 285/1990) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate.

Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.

Su richiesta dei componenti il nucleo familiare, il Direttore Sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato, alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere.

Su richiesta dei componenti il nucleo familiare, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.

Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.

Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

ART. 31

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale incaricato del Cimitero.

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. 32

I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 35 della L.R. n° 41/2012.

ART. 33

Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto della salma prevista dall'art. 26 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. n° 285/1990, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e

32 del medesimo Decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n° 285/1990, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nell'anzidetto comma 1 del presente articolo.

ART. 34

I necrofori sono obbligati ad essere presenti ad ogni accompagnamento e devono disimpegnare i seguenti servizi:

- a) trasporto delle casse per i poveri dal luogo in cui esse sono depositate al domicilio del morto;
- b) deposizione delle salme nelle casse;
- c) trasporto della cassa, col cadavere, dall'abitazione al carro mortuario;
- d) accompagnare il carro mortuario alla Chiesa; trasporto della cassa sul punto preparato per la funzione funebre e nuovo trasporto sul carro; accompagnamento fino al cimitero e deposizione della cassa nella camera mortuaria.
- e) I necrofori dovranno accompagnare i cadaveri, vestiti a lutto, con la speciale divisa fissata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 35

Per quanto attiene il trasporto delle salme dal luogo di decesso al deposito di osservazione, alla sala autopsia-obitorio o al Cimitero comunale, per il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori Comune, per il trasporto di salme da uno stato Estero al Comune o dal Comune stesso verso uno Stato Estero, nonché per qualsiasi altra ipotesi non espressamente prevista nei precedenti articoli, si osservano le disposizioni di cui agli artt. dal 26 al 35 del D.P.R. n° 285/1990, nonché quelle previste dalle vigenti convenzioni internazionali.

CAPITOLO 5°

DIRITTO ALLA SEPOLTURA E DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 36

Nel cimitero comunale hanno diritto di seppellimento, quando non venga richiesta altra destinazione:

1. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
3. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
4. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
5. i cadaveri delle persone nate nel Comune ed aventi avuto la residenza nel Comune per un periodo continuativo non inferiore ad un anno; nonché i parenti ed affini in linea retta fino al 1° grado degli aventi diritto (es. figlio, coniuge);
6. i cadaveri delle persone non residenti nel Comune al momento del decesso e morte fuori di esso, ma che nell'arco della loro vita abbiano svolto attività che hanno portato lustro al Comune di PIETRAFERRAZZANA e che vengono riconosciute in tal senso con argomentata e motivata deliberazione di Giunta Municipale (persone distintesi nel campo sociale, umanitario, culturale, politico, amministrativo, economico, religioso, ecc., ivi compreso eventuali cittadini onorari);
7. i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi;

Tutte le prescrizioni inerenti la sistemazione delle salme e dei resti mortali di cui sopra devono essere effettuate secondo la normativa vigente in materia.

CAPITOLO 6°

SEPOLTURE COMUNI E PRIVATE - INUMAZIONI TUMULAZIONI - CREMAZIONI

ART. 37

L'autorizzazione al seppellimento di salme, parti anatomiche od ossa umane, non può avere luogo in qualunque tempo e per qualsiasi causa, senza la previa presentazione dell'ordine del Sindaco.

ART. 38

Le sepolture sono comuni e private.

ART. 39

Le sepolture comuni sono quelle nelle quali i cadaveri vengono inumati senza alcun corrispettivo.

ART. 40

Le salme per le quali non sia richiesta la tumulazione in appositi manufatti cimiteriali, sono sepolte nei riquadri destinati alle inumazioni comuni.

ART. 41

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 42

I campi di inumazioni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 43

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a m. 2,00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 44

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 45

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

TUMULAZIONE

ART. 46

Le tumulazioni possono essere effettuate nei manufatti predisposti dall'Amministrazione Comunale, o in quelli privati, approvati dalla stessa.

ART. 47

La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dal personale addetto al cimitero e consta nella sola deposizione della salma nel sepolcro.

ART. 48

La chiusura, rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietra e simili, inerenti la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese dei concessionari, con personale all'uopo autorizzato, previa osservanza delle disposizioni stabilite dal Servizio Cimiteriale.

ART. 49

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. n° 285/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero neutralizzare i gas di putrefazione.

ART. 50

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per il trasporto delle salme fuori comune e per le tumulazioni provvisorie.

ART. 51

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 52

Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere alla immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, ponendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge.

Ove, peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente.

CREMAZIONE

ART. 53

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

Per l'ottenimento dell'autorizzazione si rimanda all'art. 79 del DPR n° 285/1990.

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità competente, in posti idonei, nella considerazione che il Cimitero Comunale di PIETRAFERRAZZANA è sprovvisto di crematorio.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le dimensioni massime d'ingombro sono stabilite in ml. 0,30 x 0,30 x 0,30, pari a mc. 0,027 circa.

Potranno utilizzarsi anche urne con dimensioni d'ingombro diverse, purché il volume massimo non superi il limite di cui sopra.

Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione potranno utilizzarsi gli ossarietti anche come nicchie funerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del DPR n° 285/1990 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali non sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

È istituito presso il Comune il registro per la cremazione ove vanno annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni sul registro oppure il ritiro dell'atto di cui al comma precedente.

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alla Legge n° 130 del 30.3.2001.

ART. 54

CONSEGNA E DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 32 sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene

consegnata l'urna;

- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 55

DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in natura;
- c) in aree private.

La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) in mare;
- e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33 della L.R. n° 41/2012.

I soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33 della predetta L.R. sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.

Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPITOLO 7°

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 56

Le esumazioni ordinarie nei campi comuni, salvo quanto previsto dal seguente articolo 57, sono eseguite dopo 10 anni dalla data dell'ultima inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

All'atto dell'esumazione i resti delle salme completamente mineralizzate saranno raccolti e collocati nell'ossario comune; le salme eventualmente non decomposte verranno, invece, sistemate nel riquadro delle inumazioni in corso.

In attesa della esumazione d'ufficio é consentita, su richiesta dei privati, la esumazione ordinaria dei resti mortali, sempreché siano trascorsi 10 anni dall'inumazione della salma stessa..

Qualora si accerti che nel Cimitero, per particolari condizioni di composizione della struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo inferiore ai 10 anni, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART. 57

Delle esumazioni ordinarie di cui al precedente articolo sarà data notizia, almeno 6 mesi prima, con affissioni di manifesti all'ingresso del Cimitero.

Non si potrà procedere ad alcuna esumazione se non sarà fatto sgomberare la gente dall'area del Cimitero, e non saranno chiusi tutti i cancelli.

ART. 58

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall' Autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL e dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi due anni dalla morte ed il Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 59

Le ossa che rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie, come precisato nel precedente art. 56 devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. n° 285/1990.

A richiesta degli interessati aventi diritto può autorizzarsi il ritiro degli oggetti rinvenuti, in loro presenza, all'atto della esumazione.

Gli oggetti rinvenuti in sede di esumazione d'ufficio e non richiesti, ma meritevoli di considerazione, sanno custoditi e tenuti a disposizione degli aventi diritto, per la durata di un anno dalle operazioni stesse.

Decorsa inutilmente tale termine, gli oggetti passeranno in proprietà dell'Amministrazione.

Altri eventuali oggetti comuni, rinvenuti durante le operazioni di cui sopra, saranno a cura del Servizio Cimiteriale, inceneriti insieme ai resti dei feretri.

Le esumazioni, quando non si tratta di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme esumate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrono le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 82 del D.P.R. n° 285/1990.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può procedersi alla raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL.

ART. 60

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 61

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio, per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 62

Per le estumulazioni si applicano le stesse disposizioni previste per le esumazioni all'art. 83 del D.P.R. n° 285/1990.

CAPITOLO 8°

SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI

ART. 63

Il Comune concede a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti, dovranno rispettare le disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n° 285/1990, nonché quelle disposte dal presente regolamento.

All'interno del Cimitero, il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:

- a) uso novantennale di aree per costruzione manufatti privati;
- b) uso novantennale di loculi costruiti dall'Amministrazione.

Le suddette concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, dai concessionari o dagli aventi diritto, alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo.

Nel caso che i concessionari o altri comunque interessati non provvederanno, entro 6 mesi dalla scadenza, al rinnovo della concessione di cui sopra, le salme tumulate nei sepolcri saranno estumulate, e, se non completamente mineralizzate, inumate nel campo comune, con le modalità di cui alle vigenti norme regolamentari.

Nel caso invece vi siano solo resti mortali, saranno depositati nell'ossario comune.

Le sepolture, così rese libere, ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione, salvo soltanto il rimborso agli eventuali aventi diritto del valore dei manufatti recuperabili, che sarà determinato in base a perizia dell'Amministrazione stessa, introducendo un coefficiente di abbattimento per vetustà a prescindere dal valore storico-artistico del manufatto.

ART. 64

Le tariffe, trattandosi di casistica ricomprensiva sia i diritti, relative alle varie specie di operazioni cimiteriali, saranno stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale, da aggiornare annualmente con atto della Giunta Comunale in base agli indici ISTAT di incremento del costo della vita..

I contratti di concessione scadono dopo il periodo concesso, anche se non vi è stata utilizzazione alcuna.

ART. 65

Ciascun soggetto legittimo, per ottenere una delle concessioni previste nell'art. 63 deve presentare domanda in carta legale al Sindaco, indicando:

- a) generalità, residenza e codice fiscale del o dei richiedenti;
- b) specie della concessione prescelta;

Le domande verranno esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

A tal fine farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo Generale. Alla relativa assegnazione si provvederà con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio e/o del Servizio.

I cittadini assegnatari delle Concessioni previste dall'art. 63 hanno l'obbligo di pagare le tariffe del costo di concessione e relativi diritti entro 30 gg. dalla data di assegnazione, e comunque, prima della stipula dei contratti.

Qualora alla scadenza di tale periodo non sia stato provveduto al pagamento di quanto sopra, senza alcun preavviso, il Responsabile dell'Ufficio e/o del Servizio provvederà all'assegnazione del sito o loculo prescelto ad altro richiedente.

Nel caso di morte di soggetto avente diritto di sepoltura nel cimitero comunale i cui parenti chiedono di ottenere la concessione di un loculo cimiteriale, è necessario che gli stessi facciano pervenire apposita istanza che dovrà essere esaminata dal responsabile del procedimento in ordine alla disponibilità di quanto richiesto:

- in caso affermativo, la parte verrà invitata a provvedere al pagamento ed il Responsabile del procedimento potrà autorizzare provvisoriamente l'uso del loculo, uso che diventerà definitivo con la Determinazione di assegnazione e con la firma del relativo contratto;

Nel caso di uso di sarcofaghi e cappelle familiari realizzate anteriormente all' entrata in vigore del vigente Regolamento, è necessario che il Concessionario titolare del manufatto o i suoi aventi causa comunichino al Comune la volontà di procedere ivi alla tumulazione del soggetto, indicandone le relative generalità in calce all'istanza il Responsabile del Procedimento apporrà la relativa autorizzazione.

L'operatore addetto ai servizi cimiteriali impedirà l'accesso del feretro in assenza della prova dell'avvenuto pagamento della concessione, nonché in assenza del titolo autorizzativo alla sepoltura (Contratto, Autorizzazione del Responsabile del Procedimento, Determinazione di assegnazione, ecc.).

ART. 66

Le concessioni di cui all'art. 63 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo come innanzi detto, rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Potrà essere tuttavia consentita, su richiesta inoltrata da parte del solo titolare originario della concessione, la tumulazione delle salme di persone che risultano essere state con lui conviventi.

Non potrà essere rilasciata ulteriore concessione al concessionario se non ha completato la capienza del sepolcro già autorizzato, salvo comprovate esigenze del richiedente.

Può essere inoltre consentita, su richiesta inoltrata da parte del solo titolare originario della concessione, la tumulazione di salme che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario stesso, secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

ART. 67

Quando la concessione comporta la costruzione di un manufatto, il titolare dovrà presentare, il progetto completo in duplice copia dell'opera che intende realizzare, accompagnata da dettagliata relazione in duplice copia.

I titolari della concessione possono, peraltro, rinunciare alla concessione delle aree (ove non sia stata eseguita alcuna opera) con diritto di rimborso del 75% della tariffa versata.

ART. 68

Nelle sepolture costruite da privati il numero delle salme da tumulare è determinato nei relativi atti di concessione, ai sensi del precedente art. 65.

ART. 69

Le associazioni civili, gli Enti Morali e le associazioni religiose di qualsiasi culto, possono ottenere la concessione di aree per costruire sepolcri sociali su presentazione dell'atto di riconoscimento giuridico, ovvero su presentazione dello Statuto, delle tavole di fondazione e delle norme regolamentari, ove

trattasi di associazione di fatto di notevole rilevanza.

Tale concessioni dovranno essere regolate da apposita convenzione che esclude ogni fine di lucro o di speculazione e che dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio Comunale.

Per la tumulazione di salme in dette tombe occorrerà la esibizione di atto pubblico che attesti l'iscrizione del defunto alla associazione o Ente sino alla data dell'avvenuto decesso.

ART. 70

E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo e forma, di sepolcro costruito da privati su aree concesse loro in uso; analogo divieto vale anche per tutte le sepolture costruite dall'Amministrazione.

CAPITOLO 9°

LOCULI COMUNALI

ART. 71

Per loculi comunali si intendono quelli che vengono costruiti dal Comune.

Il numero delle salme da tumulare nei loculi è determinato nell'atto di concessione.

ART. 72

Entro 1 mese da ciascuna tumulazione, il concessionario ha l'obbligo di apporre la lapide (ove non esista) sulla quale deve essere indicato il nome, cognome, data di nascita e di morte della salma tumulata.

ART. 73

I loculi non occupati, ritornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

In tal caso l'Amministrazione rimborserà il 75% dell'importo della tariffa corrisposta al momento della concessione se il concessionario ha comunicato l'eventuale rinuncia alla occupazione del loculo; il 50% se sarà provveduto d'ufficio, qualora i loculi non vengano occupati dalle salme degli aventi diritto al momento della morte dei titolari.

ART. 74

I loculi occupati secondo le previsioni dell'atto di concessione, qualora successivamente si rendano liberi per una diversa sistemazione dei resti mortali sempre all'interno del Cimitero comunale, tornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

Al verificarsi di tale ipotesi il concessionario (o i suoi eredi), entro 2 mesi, a pena di decadenza, potrà presentare domanda di rimborso pari al 50% della tariffa dei manufatti della stessa categoria vigente al momento della retrocessione.

CAPITOLO 10°

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CONCESSIONI

ART. 75

In ogni sepoltura è permessa la tumulazione di salme, resti mortali o ceneri di persone previo pagamento di diritto di apertura.

La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (tumulazione, estumulazione, raccolta di resti mortali, ecc.) deve essere fatta dal concessionario e, dopo la sua morte, da chi abbia la qualifica di erede, dimostri tale sua qualità.

ART. 76

I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi, hanno l'obbligo di curarne la manutenzione ed eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dall'Amministrazione nel termine di 3 mesi, salvo periodi più brevi per motivi d'urgenza che saranno determinati con provvedimenti del Sindaco, qualora il concessionario risieda in Italia e di 6 mesi se residente all'estero, termini da notificarsi secondo le norme di procedura civile.

Decorso inutilmente detti termini, il Concessionario sarà dichiarato decaduto dalla concessione con carico all'Amministrazione di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che essa giudicherà più opportuno e, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalle norme al momento in vigore.

Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica

incolumità, l'Amministrazione, adottate le misure di sicurezza, esperite opportune indagini e rapide ricerche del concessionario, in caso di esito negativo, provvederà d'ufficio alle opere di prima necessità, salvo, in prosieguo, la procedura di cui al 2° comma del presente articolo.

ART. 77

Nel caso di manufatti divenuti comunque indecorosi, l'Amministrazione con la procedura di cui all'art. 76 ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo in difetto, con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.

I lavori di restauro dovranno essere oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività sulla base della normativa urbanistica vigente.

ART. 78

L'Amministrazione ha la facoltà insindacabile di revocare le concessioni già disposte, quando vi sia la necessità di modificazioni topografiche all'interno del Cimitero.

In tal caso, l'Amministrazione provvederà ad assegnare al concessionario, o ai suoi eredi, un'altra area o manufatto, sempre nello stesso Cimitero, corrispondenti a quelli della Concessione originaria, o alle stesse condizioni di questa.

Qualora ciò non sia possibile, l'Amministrazione provvederà a sua cura e spese al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura, previo accordi con il concessionario o suoi eredi.

In presenza di sopraelevazione o ampliamento dei manufatti esistenti è necessario provvedere allo svuotamento e demolizione del manufatto esistente ed a tumulare gli eventuali feretri e/o cassette ossario e cinerarie presenti nel manufatto, provvisoriamente in loculi comunali per un periodo massimo di anni due, quando sono assenti manufatti privati disponibili da parte del richiedente.

La tariffa di concessione biennale del loculo comunale utilizzato per la tumulazione provvisoria viene posta pari ad 1/3 della tariffa per la concessione novantanovenale del loculo di pari categoria.

Detta tariffa va considerata in ventiquattresimi e successivamente moltiplicata per il numero di mesi di effettiva utilizzazione (non superiore a n° 24).

Il periodo superiore a 15 giorni viene considerato intero mese, mentre quello fino a 15 giorni compreso, pari ad 1/2 di mese.

Identico comportamento si adotterà in presenza di tumulazioni provvisorie di salme di soggetti che non detengono ancora la disponibilità di sepolture private nel cimitero comunale (cappelle, sarcofagi, tombe, ecc.), ma già in possesso di regolare Permesso di Costruire/ Denuncia di Inizio Attività o SCIA.

CAPITOLO 11°

PROGETTAZIONE E LAVORI

ART. 79

I progetti per le costruzioni private devono essere inviati in allegato ad apposita domanda di Permesso di Costruire (in bollo) sottoscritta dal concessionario, entro il termine perentorio di anni 1 dalla sottoscrizione del Contratto Cimiteriale.

Essi devono essere in duplice copia, in scala non inferiore a 1:50.

Sui disegni dovrà essere indicato il nome del concessionario, la planimetria della zona cimiteriale (in scala adeguata) ed il riquadro dell'area concessa.

Dovranno essere evidenziate le piante, i prospetti e le sezioni dell'opera, gli eventuali particolari architettonici e costruttivi che l'importanza del manufatto può richiedere, le quote plano-altimetriche, nonché la specificazione dei materiali da impiegarsi nella parte esterna dell'opera.

Essi debbono essere firmati dal progettista ingegnere, architetto, geometra o altro tecnico abilitato, iscritto nel relativo Albo professionale e, quando trattasi di opere in prevalenza scultorea o pittorica, anche dallo scultore o dal pittore dell'opera.

I progetti, completi dei disegni, relazione tecnica-descrittiva dell'opera e delle sottoscrizioni di cui sopra, dovranno essere esaminati ed approvati preventivamente dal Medico Funzionario della ASL, oppure dovrà essere presentata autocertificazione di conformità ai sensi dell'art. 20 – comma 1 – del D.P.R. n° 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Indi, dovranno essere sottoposti in ordine cronologico per esame e parere al competente Ufficio Comunale, così come disposto dal T.U. sull' Edilizia.

Prima dell'inizio dei lavori, dietro formale comunicazione della Ditta concessionaria, dovrà essere specificata la data di inizio.

Nella predetta comunicazione, la Ditta concessionaria è tenuta ad indicare le generalità della Ditta esecutrice dei lavori, che è obbligata ad effettuare il deposito delle certificazioni e delle cauzioni di cui al successivo art. 89.

ART. 80

In alternativa al permesso di costruire le opere possono essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

La Segnalazione Certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova Segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori e di Collaudo delle opere.

ART. 81

La costruzione delle cappelle, dei sarcofaghi e delle tombe deve avere inizio entro 1 anno dal rilascio del Permesso di Costruire o dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e deve essere ultimata entro il termine perentorio di 3 anni dalla data di inizio o di presentazione della S.C.I.A..

Si potrà prorogare il termine di esecuzione dei lavori, su motivata richiesta dei concessionari, qualora i lavori stessi non siano stati ultimati per causa di forza maggiore non dipendente dalla volontà del concessionario stesso.

Trascorsi i termini soprascriptificati, senza che l'opera sia stata iniziata, si procederà alla revoca della concessione secondo regolamento.

Qualora l'opera sia stata iniziata, ma non ultimata malgrado la concessione di eventuali proroghe, l'Amministrazione procederà ugualmente alla revoca della concessione, rimanendo a discrezione della stessa demolire quanto realizzato ovvero mettere all'asta il manufatto nello stato di fatto in cui trovasi e rimborsare al concessionario originario quanto realizzato, detratte le spese sostenute per la relativa operazione.

ART. 82

Per la realizzazione di manufatti, le concessioni di aree dovranno rispettare le seguenti dimensioni di massimo ingombro:

❖ Sarcofago ad un loculo esterno: destinato alla tumulazione di un solo feretro, oltre alle urne ossario e/o cinerarie - Dimensioni esterne in m.:

Lungh. = 2,90 – Largh. = 1,20 - Hmax = 0,95 - misurata nel punto più alto del piano di campagna e fino al piano di chiusura, soletta di copertura compresa;

❖ Sarcofago a 2 loculi esterni: destinato alla tumulazione di 2 feretri, oltre alle urne ossario e/o cinerarie - Dimensioni esterne in m.:

Lungh. = 2,90 - Largh. = 1,20 - Hmax = 1,75 - misurata come sopra;

❖ Sarcofago a 3 loculi esterni: destinato alla tumulazione di 3 feretri, oltre alle urne ossario e/o cinerarie - Dimensioni esterne in m.:

Lungh. = 2,90 - Largh. = 1,20 - Hmax = 2,55 - misurata come sopra;

❖ Sarcofago a 4 loculi esterni : destinato alla tumulazione di 4 feretri, oltre alle urne ossario e/o cinerarie - Dimensioni esterne in m.:

Lungh. = 2,90 – Largh. = 1,20 - Hmax = 3,35 - misurata come sopra;

❖ Sarcofago a 5 loculi esterni: destinato alla tumulazione di 5 feretri, oltre alle urne ossario e/o cinerarie - Dimensioni esterne in m.:

Lungh. = 2,90 - Largh. = 1,20 - Hmax = 4,15 - misurata come sopra.

Per la costruzione di CAPPELLE, con altezza massima di m. 4,15 - soletta di copertura compresa, misurata come sopra (rispetto alla quota del punto più alto), si dovranno rispettare nell'area ricevuta in concessione le seguenti dimensioni di massimo ingombro, posizionando il manufatto centralmente, nel

senso della larghezza del lotto:

TIPO "A" - Larghezza m. 4,20 - lunghezza m. 3,50 = mq. 14,70 (lotto 5,00 x 5,00); TIPO "B" - Larghezza m. 3,20 - lunghezza m. 3,20 = mq. 10,24 (lotto 4,00 x 4,00);

ART. 83

Ogni manufatto destinato a raccogliere più salme deve essere costruito in modo tale da consentire la tumulazione separata delle salme stesse.

I loculi nei manufatti cimiteriali debbono avere uno spazio esterno libero, per il diretto accesso del feretro.

ART. 84

Le costruzioni di loculi nelle cappelle sono consentite sia nella camera sepolcrale che nel sovrastante manufatto.

ART. 85

Nei manufatti (sarcofaghi e cappelle) in cui è consentita la costruzione nella sottostante camera sepolcrale, questa non potrà avere una profondità superiore a m 2,40.

ART. 86

La struttura e le caratteristiche dei loculi dovranno rispettare le disposizioni di cui all'art. 51 del presente Regolamento, nonché quelle di cui all'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR n° 285/1990.

ART. 87

La tumulazione nei manufatti sepolcrali è consentita solo dopo la ultimazione dei lavori, verificata dall'addetto al servizio cimiteriale.

ART. 88

I lavori all'interno del Cimitero possono essere commissionati dal Concessionario a qualsiasi ditta all'uopo autorizzato dalla Amministrazione Comunale.

L'indicazione della Ditta esecutrice dei lavori sarà comunicata al Comune secondo le modalità di cui al precedente art.80.

CAPITOLO 12°

AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI CIMITERIALI

ART. 89

Per ottenere l'autorizzazione ad eseguire lavori, valida per un anno, il rappresentante legale della Ditta dovrà presentare istanza redatta in carta legale al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

- 1°) Certificato penale di data non anteriore a 6 mesi;
- 2°) Certificato di carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica;
- 3°) Certificato di iscrizione alla camera di Commercio o all'Albo Nazionale Costruttori, nelle categorie di pertinenza.
- 4°) Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà circa la insussistenza di misure di prevenzione, di cui alla legislazione antimafia (nel testo al momento in vigore).

ART. 90

L'autorizzazione innanzi detta dovrà essere confermata a domanda dell'interessato, allo scadere di ogni anno, a decorrere dalla data della prima richiesta, con il rinnovo della documentazione di cui all'articolo precedente.

La durata del permesso relativo ai lavori di restauro sarà predeterminata nel relativo provvedimento di concessione o autorizzazione.

ART. 91

La ditta risponde totalmente dell'operato dei propri dipendenti e di chiunque effettua lavori per conto della ditta stessa nell'interno del cimitero.

Nella zona oggetto dei lavori gli alberi devono essere protetti in modo da non danneggiarli, pena la revoca dell'Autorizzazione.

ART. 92

Qualora la Ditta non ottemperi nei termini indicati dal Servizio Cimiteriale, a provvedere alle riparazioni di eventuali danni causati durante la esecuzione dei lavori, l'Amministrazione provvederà d'ufficio.

Nel caso di qualsiasi inadempienza si provvederà alla riscossione nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme a riguardo e alla Ditta stessa sarà revocata l'autorizzazione di cui agli artt. 89 e 90;

Nel caso di reiterate infrazioni non sarà più concessa alcuna autorizzazione.

ART. 93

Qualunque oggetto rinvenuto negli scavi e nelle demolizioni, compresi i materiali da costruzione, è di esclusiva proprietà del Comune. L'esecutore dei lavori deve dare immediato avviso del rinvenimento al Servizio Cimiteriale, sospendendo ogni lavoro in luogo, fino a quando il Servizio predetto non ne abbia autorizzato la prosecuzione. L'esecutore è responsabile delle eventuali manomissioni o dispersioni che si verificassero per colpa sua o dei suoi dipendenti.

ART. 94

Il deposito dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori deve essere fatto nel luogo stabilito dal Servizio Cimiteriale il quale, in caso di necessità, può ordinare il trasferimento dei materiali stessi in un'altra area disponibile.

Sarà provveduto d'ufficio a spese dell'esecutore al trasferimento dei materiali, quando egli non vi abbia provveduto nel termine prefissato;

Lo spazio assegnato non può essere impiegato per uso laboratorio, né su di esso possono essere costruite baracche e simili.

E' vietato, inoltre, nell'interno del cimitero da parte di ditte private, l'impiego di mezzi meccanici cingolati, l'impiego di seghe per taglio di pietre nonché lo sgrossamento dei materiali.

L'uso dei mezzi meccanici gommati sarà autorizzato a seconda dei casi.

E' consentito l'uso di nastri trasportatori per il carico di terra di risulta da scavi su mezzi meccanici gommati.

ART. 95

I materiali di scavo e di rifiuto debbono essere rimossi entro 24 ore e trasportati in pubbliche discariche all'uopo autorizzate, a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori.

E' tollerata durante l'esecuzione dei lavori la permanenza, nel luogo del deposito, del quantitativo dei materiali stessi necessari per il riempimento. In ogni caso, lo spazio attiguo al luogo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombro.

Appena ultimati i lavori, tutti i materiali residuati debbono essere asportati.

ART. 96

Nei trasporti dei materiali da costruzione e di rifiuto devono essere usati veicoli atti ad evitare spargimento dei materiali stessi all'interno del cimitero.

I veicoli impiegati per il trasporto non possono sostare nell'interno del cimitero oltre il tempo necessario per il carico e lo scarico.

L'incaricato del trasporto è responsabile dell'eventuale imbrattamento dei viali o dei manufatti cimiteriali, causato durante il trasporto stesso.

CAPITOLO 13°

POLIZIA CIMITERO

ART. 97

Il Cimitero sarà aperto al pubblico tutti i giorni:

- dalle ore 8:00 alle 19:00 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;
- dalle ore 8:00 alle 17:00 nei rimanenti mesi.

E' in facoltà del Responsabile del Servizio Tecnico di variare l'orario succitato, anche in funzione del personale dipendente a disposizione del Comune.

Nei giorni di neve o di pioggia il Cimitero sarà aperto solo per il ricevimento delle salme.

ART. 98

Sarà proibito l'ingresso al Cimitero ai ragazzi, che non fossero sotto la custodia di persona adulta, che abbiano età inferiore a 14 anni.

Nell'interno del cimitero si deve osservare un contegno decoroso. E' vietato:

- Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
- Fumare, consumare cibi e bevande;
- Danneggiare o deturpare sepolture, manufatti o edifici;
- Fotografare cortei o operazioni che si svolgono nel Cimitero.

ART. 99

Le vetture ed i carri non potranno entrare nel Cimitero, che per servizio interno del medesimo. La introduzione di cani od altri animali, anche condotti a mano, è assolutamente vietata.

ART. 100

Tutti i viali, i sentieri, e gli interstizi che separano le sepolture, sia comuni che privati, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da qualunque impedimento, dovendosi di continuo curare la più scrupolosa raccolta di ogni materiale.

ART. 101

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori, o di arbusti sempre verdi, sulle sepolture private, è vietata in tutta l'estensione del Cimitero.

Le erbe che vi cresceranno, dovranno di volta in volta essere tagliate a cura e spese della famiglia.

ART. 102

Nel caso in cui i cippi vengano gettati a terra dal vento o qualsiasi altra causa, il personale incaricato del cimitero provvederà, qualora siano ancora servibili, a ricollocarli nelle rispettive posizioni originarie.

In caso contrario, il personale incaricato avviserà prontamente i parenti del defunto.

Qualora essi non ritirano entro un mese dalla comunicazione i cippi inservibili, il personale incaricato provvederà a farli interrare nel recinto dei Cimitero.

ART. 103

Nessuno potrà scavalcare le mura ed arrecare danni al muro di cinta, ai cippi, ai monumenti ed a tutto quanto esiste nel cimitero. I trasgressori saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni di legge (art. 635 Codice Penale).

ART. 104

E' assolutamente proibito fermarsi sulla porta del Cimitero, o ad una distanza inferiore a m. 20 da essa, per questuare; tale divieto è esteso anche a coloro che fossero muniti di permesso della Pubblica Sicurezza.

Nell'interno è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o esposizione di materiale pubblicitario e l'offerta di servizi.

E' vietata, altresì, l'installazione di box, o manufatti equivalenti, anche su ruote, a carattere precario o temporaneo, in prossimità degli accessi al cimitero.

ART. 105

Non è permesso asportare dal Cimitero né fiori, né arbusti, né corone, né materiale, ecc. senza la relativa autorizzazione.

ART. 106

Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale incaricato o da altro personale del cimitero o dalla Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti e denunciato all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO 14°

GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 107

Per la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali si fa riferimento al DPR 15.7.2003 n° 254, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.

Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.

In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.

Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.

Alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n° 152 del 3.4.2006 e s.m.i., per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali: materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, ecc., possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n° 152/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

CAPITOLO 15°

PERSONALE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

ART. 108

I servizi cimiteriali vengono garantiti dal personale incaricato.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme igieniche il suddetto personale si atterrà alle disposizioni impartite dal responsabile della unità operativa A.S.L..

Per quanto attiene il resto si atterrà alle disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 109

Il personale incaricato, oltre alle incombenze a lui demandate col presente Regolamento è incaricato della esecuzione di esso per la parte che riguarda il servizio di nettezza, giardinaggio, la conservazione del luogo sacro e la tenuta dei registri.

Custodisce le chiavi delle porte d'ingresso e dei diversi locali del cimitero, ad eccezione delle cappelle private. Vigila che il trasporto dei cadaveri nell'interno del cimitero sia eseguito con tutto il rispetto e cautela avvisando i suoi superiori immediati di tutte le inosservanze ed inesattezze. Il personale incaricato dirige gli eventuali seppellitori e gli altri operai dei cimitero nei lavori giornalieri occorrenti, e qualora qualcuno di essi manchi ai propri doveri e non conservi quel contegno rispettoso e decente, che si conviene alla natura del luogo, ne renderà informato l'Amministrazione.

ART. 110

Il personale incaricato, oltre alle incombenze di cui sopra, iscriverà giornalmente, sopra apposito registro, e in doppio esemplare, le tumulazioni che verranno eseguite, precisando il nome e cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, nonché l'anno, mese, giorno del seppellimento ed infine il numero arabo portato dal cippo marmoreo corrispondente alla fossa rispettiva, ed il numero d'ordine della scheda di riferimento; nonché quant' altra variazione avvenuta a seguito di esumazione, estumulazione, trasporto cadaveri, ecc.

Detti registri dovranno essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali, per il loro visto e per le eventuali loro assicurazioni. Un esemplare dei medesimi sarà consegnato ad ogni fine anno al Comune, l'altro sarà conservato nell'Ufficio del personale incaricato. Il tutto nel rispetto delle

disposizioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n° 285/1990.

ART. 111

Nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, il personale incaricato rimetterà all'Ufficio Municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione in buono stato sia dei mobili, arnesi, ferri ed attrezzi, che dei vari fabbricati del cimitero, dei muri di cinta, viali, fossi e piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo crederà necessario.

Indicherà pure le riparazioni che potranno occorrere alle sepolture, lapidi e monumenti delle private famiglie, giacché la sorveglianza di questi sta a loro carico, sotto la supervisione dell'Autorità Comunale.

ART. 112

E' dovere del personale incaricato impedire che s'introducano servitù ed abusi di qualunque sorta pregiudizievoli al cimitero, sia nell'interno che nell'esterno, né permettere la introduzione nello stesso di oggetti estranei al servizio, o di animali; né che si estragga dal cimitero terra, pietra, mattoni, erba, legna, foglie o qualsiasi altra cosa inerente al suolo interno del medesimo.

ART. 113

Il personale incaricato ha l'obbligo dell'assistenza ed eventuale cooperazione di tutte le inumazioni ed esumazioni ed alle varie prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria ed alla cooperazione per il riconoscimento dei cadaveri.

ART. 114

Il personale incaricato è obbligato a rimanere costantemente nel cimitero tutto il tempo in cui questo rimane aperto al pubblico per dare tutte le informazioni del caso. Dovrà rendersi facilmente riconoscibile al pubblico indossando la divisa che gli sarà fornita dall'Amministrazione, o il solo berretto.

Nelle ore suddette potrà abbandonare il cimitero solo per giustificato motivo e col preventivo permesso dell'Amministrazione.

ART. 115

Il personale incaricato deve vigilare perché la posa delle lapidi, l'erezione dei monumenti, la costruzione delle cappelle, ecc. corrisponda esattamente alle condizioni dei relativi permessi segnalando subito all'Ufficio competente le eventuali variazioni.

Non dovrà consentire che si inizino lavori di qualunque sorta senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

E' fatto espresso divieto al personale incaricato ed a tutto il personale addetto al cimitero di assumere lavori o incarichi per conto terzi.

Così è fatto divieto di accettare regalie o mance sotto pena di adozione di provvedimenti disciplinari.

Il personale incaricato è altresì obbligato di custodire tutti gli attrezzi in consegna tenendo apposito inventario. Di tutte le mancanze risponderà personalmente.

ART. 116

Seralmente dovrà perlustrare il cimitero per accertarsi che nessuno vi sia rimasto dopo la chiusura.

ART. 117

Il personale incaricato vigilerà e farà vigilare dal personale alle sue dipendenze che coloro che entrano nel cimitero si conformino in tutto alle prescrizioni del presente regolamento.

Nelle occasioni di affluenza straordinaria, richiederà, sempre tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, l'assistenza dei Vigili Urbani, in quel numero che potrà essere necessario.

ART. 118

Oltre ai compiti già menzionati, il personale incaricato dovrà attendere ai seguenti servizi:

- 1°) Tracciamento, escavazione e riempimento delle fosse;
- 2°) Inumazione dei cadaveri, o loro deposito nei sepolcri, ed esumazioni;
- 3°) Custodia e pulizia del Cimitero, come già specificato.

ART. 119

Il personale incaricato dovrà osservare l'orario che sarà stabilito dall'Amministrazione comunale e sottostare a tutti gli ordini e le disposizioni di servizio che saranno impartiti sia dall'Ufficio Tecnico Comunale, che direttamente dall'Amministrazione.

ART. 120

Ogni giorno, terminata l'inumazione dei cadaveri ed il riempimento delle fosse, il personale

incaricato dovrà attendere al tracciamento od alla escavazione di nuove fosse, alla pulitura e riattamento delle fosse comuni, alla raccolta delle ossa e loro deposito nell'ossario e, in generale, a tutti i servizi che nell'interesse della pulizia e conservazione del cimitero saranno loro ordinati.

ART. 121

Il personale incaricato visiterà di frequente e, specialmente nell'estate, le fosse tutte del cimitero per otturare, con nuova terra vagliata ed umida, le screpolature che si fossero verificate nel terreno.

Visiterà anche i fossi di scolo delle acque piovane ripulendoli ed assicurandosi che nessuna materia estranea ne ostacoli il perfetto funzionamento.

ART. 122

Qualora il piano di qualche fossa, per lo sviluppo di gas cadaverici, presentasse qualche rialzo, riuniranno ai due estremi punti della fossa stessa, rami secchi di pino ed altri materiali atti alla combustione e traforeranno in due o tre punti obliquamente il terreno, nella loro direzione con una trivella di adeguata lunghezza.

Eseguiti i fori e prima di ritirare l'istrumento dalla terra, appiccheranno il fuoco ai materiali come sopra raccolti, alimentandoli per qualche tempo e versando una generosa dose di soluzione di cloruro di calce e di solfato di ferro entro i fori praticati, i quali verranno quindi diligentemente otturati con terra vagliata e ben compressa.

ART. 123

Il personale incaricato, nel disimpegno delle indicate attribuzioni ed in tutte le altre che siano a lui affidate per l'applicazione del presente regolamento, ha l'obbligo di usare quei riguardi e quelle urbanità di modi che sono in ogni caso assolutamente reclamati dal rispetto dovuto al trapassato e, dalla sventura che ha colpito la sua famiglia, qualunque sia il grado e la condizione.

ART. 124

Le infrazioni alle varie prescrizioni di questo regolamento, saranno punite con pene fissate dalle disposizioni di legge e di regolamento, a seconda della gravità della mancanza.

E' fatto obbligo al personale incaricato, ai Tecnici Comunali, ai Vigili Urbani rilevare immediatamente eventuali infrazioni.

ART. 125

Per l'accertamento delle contravvenzioni, per la conciliazione e per il procedimento si osserveranno le prescrizioni di legge e di regolamento.

CAPITOLO 16°

NORMA FINALE

ART. 126

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento, oltre alle disposizioni legislative e Regolamentari Generali, al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n° 285, nonché Circolare Applicativa "Ministero della Sanità" 24/6/1993 n° 24 - G.U. n° 158 dell' 8/7/1993 ed alla L.R. n° 41 del 10.8.2012.

Per l'applicazione delle sanzioni per violazioni delle disposizioni di legge si rimanda all'art. 39 della L.R. n° 41/2012.

Il presente regolamento entra in vigore, una volta che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, dopo la sua ripubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Liberatore Pierino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Di Francesco Nicola

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI FRANCESCO LUIGI**

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: //.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
// //

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 TU n. 267/2000)

N. _____ Registro delle Pubblicazioni .

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Pietraferrazzana, li _____

IL MESSO COMUNALE
Di Francesco Luigi

CERTIFICATO ESECUTIVITA'
(Art. 134 TU n. 267/2000)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Pietraferrazzana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DI FRANCESCO NICOLA